

2eg S Rocco

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSILIARE N. 199 DEL 23.3.99

Testo definitivo in proposta

Art. 1: L'Auditorium di San Rocco, per la sua importanza storica, per la sua rilevanza artistico-monumentale, per la sua destinazione ad attività culturali e pubbliche, per la qualità delle attrezzature e degli arredi di cui è dotato, rappresenta un prestigioso elemento del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Senigallia.

Art. 2: Nell'ambito della più generale organizzazione degli uffici e dei servizi, la gestione dell'Auditorium di San Rocco è dell'Amministrazione Comunale di Senigallia e la Giunta Municipale vi provvede attraverso l'Assessorato alla P.I. e Cultura.

Art. 3: L'Auditorium di San Rocco, per gli elementi che lo caratterizzano e le dotazioni strutturali di cui è fornito, viene destinato primariamente a manifestazioni musicali, teatrali, video e cinematografiche.

Art. 4: L'Auditorium può anche essere utilizzato per conferenze, seminari, assemblee e riunioni pubbliche.

Art. 5: Acquisito il parere dell'Assessore alla P.I. e Cultura, la Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo, autorizza l'uso dell'Auditorium di San Rocco da parte di terzi per i casi previsti dai precedenti artt.3 e 4.

Art. 6: Detta concessione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale di lire 300.000 e al pagamento di una tariffa di noleggio di L. 300.000 a serata, ridotta della metà nel caso di patrocinio comunale alle iniziative. La tariffa è ulteriormente ridotta a lire 100.000 quando l'iniziativa patrocinata implica un utilizzo della struttura non superiore a 4 ore.

Testo definitivo in proposta

Art. 7: Le istanze di concessione, indirizzate al Sindaco di Senigallia, devono contenere l'indicazione precisa della persona fisica o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante, responsabile dell'uso corretto della struttura, il programma dell'attività nei settori musicale, teatrale o video-cinematografico che vi si intende svolgere e il presumibile orario di utilizzo della sala. Le istanze di concessione devono pervenire al Comune almeno un mese prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 8: La concessione comprende il riscaldamento in periodo invernale, la pulizia dei locali, l'uso dell'impianto luci ed amplificazione, l'uso del pianoforte comunale Steinway a condizione che ne venga garantita la riaccordatura a manifestazione avvenuta, ed esclude ogni altro servizio o prestazione e la possibilità da parte dei concessionari di modificare con strutture e materiali diversi che non siano di semplice addobbo la distribuzione spaziale della sala.

Art. 9: E' fatto divieto di scalfire i muri anche esterni dell'edificio per assicurarvi, con chiodi o altri materiali adesivi, pannelli o teli. Parimenti qualsiasi altro danno agli impianti fissi o mobili dovrà essere risarcito. A tale scopo l'Economo Comunale rimborserà il deposito cauzionale solo dopo attestazione da parte del personale comunale addetto che non sono stati causati danni di sorta e che i locali sono stati sgomberati dai materiali ivi portati per l'occasione. Nel caso in cui i danni apportati superino il deposito cauzionale, si procederà al recupero della somma eccedente a termini di legge.

Art. 10: L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna circa la conservazione dei materiali di proprietà dei concessionari e l'eventuale pagamento delle competenze SIAE che rimangono a carico degli organizzatori.

Art. 11: L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sorveglianza durante le manifestazioni e la possibilità di sospenderle, anche senza preavviso ove l'urgenza lo richieda, nel caso venissero constatate attività contrastanti con il presente regolamento.
